



20483-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Andrea Gentili - Presidente -
Stefano Corbetta - Relatore -
Emanuela Gai
Ubalda Macrì
Fabio Zunica

TM
Sent. n. 720
CC - 03/04/2019
R.G.N. 399/2019
4376/19

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste
nel procedimento a carico di

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 30/10/2018 del g.i.p. del Tribunale di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste.

In caso di diffusione del
provvedimento
omissioni di ommissività e
di altri atti procedurali
n. 32
d.lgs. n. 115/2018
di legge n. 104/2013
Se richiesta di
proposta della legge

IL CANCELLIERE
Luana Mariani

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, in accoglimento della richiesta congiuntamente avanzata dall'imputato e dal p.m., il g.i.p. ^{oel} ~~presso il~~ Tribunale di Trieste - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ritenuta la continuazione e applicata la riduzione per il rito - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicava a (omissis) la pena di due anni e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, 609-ter n. 2, ~~609-septies~~ n. 1, cod. pen., contestati ai capi A) e B). Af

2. Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore Generale territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce violazione di legge, in relazione all'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., avendo il g.i.p. erroneamente ammesso l'imputato al rito speciale, nonostante il delitto di violenza sessuale aggravata rientri nel catalogo di quelli in relazione ai quali è espressamente escluso l'accesso al "patteggiamento allargato".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

M 2. Va ricordato che il "patteggiamento allargato" - ossia il caso in cui la pena detentiva applicata su accordo delle parti è superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ma non ^a cinque anni - è precluso per i procedimenti ~~quasi~~ ad oggetto una serie di delitti espressamente indicati dall'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., tra cui, ai fini che qui rilevano, quelli di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen., nonché in relazione a determinate tipologie delinquenziali, come nel caso di recidivo reiterato. E difatti, secondo il costante indirizzo assunto da questa Corte, è affetta da nullità in quanto applica una pena illegale la sentenza di patteggiamento cosiddetto "allargato" nei confronti di persona cui sia stata contestata la recidiva reiterata (Sez. 2, n. 54958 del 11/10/2017 - dep. 07/12/2017, P.G., D'Onofrio, Rv. 271526; Sez. 6, n. 23052 del 04/04/2017 - dep. 11/05/2017, P.G. in proc. Nahi e altro, Rv. 270489; Sez. 6, n. 2332 del 15/01/2014 - dep. 20/01/2014, P.G. in proc. Bastante, Rv. 258258).

3. Un principio del genere continua a trovare applicazione anche a seguito del nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, norma applicabile al caso in esame, a tenore del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la h

sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Infatti, stante lo sbarramento posto dall'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., il g.i.p. ha erroneamente ammesso l'imputato al rito premiale, ciò che ha comportato, quale inevitabile conseguenza, l'applicazione di una pena illegale, essendo stata applicata una riduzione ^{di essa} non dovuta.

4. Va perciò affermato il seguente principio di diritto: è ammissibile il ricorso del P.G. avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. nel caso in cui il reato contestato all'imputato rientri tra quelli per i quali è espressamente escluso l'accesso al "patteggiamento allargato" perché, per effetto della non dovuta riduzione, la pena applicata è illegale.

5. La sentenza deve perciò essere annullata senza rinvio con trasmissione atti al g.i.p. ^{del} ~~presso~~ Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste, ufficio g.i.p., per l'ulteriore corso.

Così deciso il 03/04/2019.


Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Andrea Gentili



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Andrea Gentili

